

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/1997, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.2

Determinazione dell'aliquota

1. *Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni, il Comune di Calasetta, determina le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche:*

A decorrere dall'anno 2012 la variazione dell'aliquota è stabilita per scaglioni di reddito imponibile:

- da 0 a 15.000,00 euro 0.4;
 - da 15.000,01 a 28.000 euro 0.5;
 - da 28.000,01 a 55.000 euro 0.6;
 - da 55.000,01 a 75.000 euro 0.7;
 - oltre 75.000 euro 0.8.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'articolo 1, comma 169, legge 296 del 27.12.2006;
 3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art.3

Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art.1, comma 143, della legge 27.12.2006, n.296, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art.4

Soglia di esenzione e requisiti reddituali

1. Ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.Lgs 360/98, è istituita una soglia di esenzione ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF di euro 10.000,00 per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui fino ad euro 10.000,00.

Art.5

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti;
2. *Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purchè entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il primo gennaio dell'anno di competenza; unitamente alla delibera di approvazione verrà comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività e sarà reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.*

Note: testo vigente dal 01.01.2007 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.7 del 31.03.2007 che modifica la precedente delibera n.5 del 26.03.2007

Note: Gli articoli n.1, 2, 3, 5 (ex art.4) sono vigenti dal 01.01.2007 approvati dal Consiglio Comunale con delibera n.5 del 26.03.2007

Note: Articolo n.2 comma 1 modificato dal Consiglio Comunale con delibera n.13 del 30.03.2012

Note: Articolo n.5 comma 2 modificato dal Consiglio Comunale con delibera n.13 del 30.03.2012